

Codice DB1416

D.D. 20 dicembre 2010, n. 3463

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione di sementi e piante da rimboschimento. Ditta TORCHIO Marco con sede in via Roma, 16/A - Landiona (NO) - Voltura della Licenza 158.NO

Vista l'istanza presentata dalla Ditta TORCHIO Marco di Landiona (NO);

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386, sulla disciplina della produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di sementi e piante da rimboschimento;

visto l'art. 69 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state delegate alle Regioni le funzioni in materia di produzione e commercializzazione di sementi e piante da rimboschimento;

vista la Legge Regionale 3 aprile 1979, n. 16 con la quale vengono recepite le norme in materia di agricoltura, zootecnia e foreste, relative alle funzioni trasferite e delegate alle Regioni con D.P.R. 24.7.1977 n° 616 ;

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale riunitasi in data 30 novembre 2010 nella sede del Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Torino (Strada Antica di Collegno, 259 – Torino) - in merito alla voltura della licenza 158.NO a favore di TORCHIO Marco;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;

vista la Legge regionale 23/08;

determina

di volturare la licenza 158.NO - già rilasciata con D.P.G.R. in data 1 settembre 1986 al sig. TORCHIO Pietro - alla Ditta intestata al figlio TORCHIO Marco avente sede in via Roma, 16/A – Landiona (NO).

Detta licenza è riferita alla produzione, propagazione e vendita di materiale pioppicolo su una superficie di circa 7.900 m² ubicati in Comune di Landiona (NO) in località “S. Sebastiano”, “S. Giulio” e “Scioriano”, ed è sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al “Registro Nazionale dei Cloni Forestali” o al Registro Cloni Forestali di altri Stati dell’Unione Europea;
- b) ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituente o detentore del clone.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente
Franco Licini